

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02455/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2023, proposto da Gandovere Depurazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ags – Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Aimag S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione 17 ottobre 2023 n. 477/2023/R/IDR pubblicata in data 19 ottobre 2023, adottata da Arera recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le

annualità 2020-2021. Risultati finali", unitamente ai relativi Allegati A e B, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso

che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione ARERA n. 477/2023 con cui l'Autorità l'ha esclusa dall'attribuzione di premi, in caso di conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità tecnica per ciascuno dei macro-indicatori ivi indicati, e di penalità, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, attribuiti per gli anni 2020 e 2021;

Considerato

che le censure contenute nel ricorso non appaiono implausibili, sicchè, ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

Ritenuto

pertanto disporre, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i *gestori risultati destinatari di premialità, individuati nell'allegato B della gravata deliberazione n. ARERA n. 477/2023, "vanno considerati controinteressati non solo formali ma anche sostanziali, in quanto potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento delle doglianze in questione in conseguenza del ricalcolo (in diminuzione) dei premi ad essi erogati, ai sensi dell'articolo 28 del RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR, secondo il quale l'entità dei premi riconosciuti dipende dal*

numero dei gestori ammessi” (TAR, per la Lombardia, sede di Milano, Sez. I, sentenza n. 160 del 2023);

che per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARERA dal quale risulti:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
- l’indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
- copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;
- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso;
- ARERA dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
- ARERA, infine, non dovrà rimuovere dall’home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

Atteso

che la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del

presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

che la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

Attesa altresì

la necessità di fissare fin da ora l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini indicati in motivazione a carico di parte ricorrente.

Fissa l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO